

se il Ministero delle Finanze, in caso di insufficienza dei fondi necessari al pagamento delle semestralità, affinché il Ministero stesso possa provvedere ad integrare i fondi in parola, salvo rivalsa verso l'Ente Adige Garda e i Comuni e Province interessate all'operazione. È escluso quindi che gli Istituti finanziatori debbano, in caso di inadempienza, provvedere alla preventiva escussione dell'Ente, come pure è escluso ogni intervento degli Istituti medesimi nel regolamento dei rapporti fra lo Stato e l'Ente predetto.

La Convenzione prevede altresì il caso che gli Istituti finanziatori intendano sottoscrivere le obbligazioni e stabilisce che la Banca Nazionale del lavoro si incaricherà del collocamento di esse presso il pubblico dei risparmiatori, Enti, Società, ecc.

Poiché la operazione, caldeggiata dal Governo, risponde a fini d'interesse pubblico e, per il modo come è stata presentata, appare perfettamente garantita ed offre un reddito sufficientemente remunerativo, il Comitato permanente, nella sua adunanza del 26 marzo corrente, ha espresso in di essa

